



**Città di Rionero in Vulture**



Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE**  
**AGEVOLATA DELLE ENTRATE**  
**AI SENSI DELL'ART. 6 TER**  
**DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193 E SS.MM. ED II.**

Approvato con delibera di C.C. n°5 del 31.01.2017

Modificata con delibera di C.C. n°10 del 30.03.2017

**ART. 1**  
**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con riferimento alle entrate - anche tributarie - di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'Ente stesso e dai Concessionari della Riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in applicazione della normativa nazionale vigente è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

**ART. 2**  
**TERMINE PER ADERIRE**

- Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è il 21 aprile 2017.
- Tale termine è prorogato all'eventuale successiva scadenza fissata dalla normativa che intervenga successivamente all'approvazione del regolamento.
- Della eventuale proroga legislativa è data conoscenza nelle forme idonee mediante apposito avviso da parte del Sindaco.
- Ai fini di cui all'art. 1, il Concessionario della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli o sul proprio sito web.
- 

**ART. 3**  
**MODALITA' DI ADESIONE**

- Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art. 1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n. 225 e del presente Regolamento;
- All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- Il modello sarà reperibile presso l'Ente o presso il Concessionario della Riscossione nonché sui siti web di entrambi;
- Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, al protocollo del Comune;
- Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna della PEC;
- In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'articolo 6, nonché la pendenza di giudizio aventi ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare gli stessi, ai sensi del successivo articolo 5;
- Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

**ART. 4**  
**VALIDITA' DELLA ADESIONE**

Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero — nel caso di rateizzo — a seguito del pagamento della prima rata.

**ART. 5**  
**RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI**

- Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
- A tal fine nel modello di cui all'art. 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

**ART. 6**  
**RATEIZZAZIONE**

- È possibile rateizzare le somme dovute in un numero massimo di 16 rate.
- La prima rata deve essere pagata entro il 31 maggio 2017 e l'ultima entro il 30 settembre 2018.

**ART. 7**  
**DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell' unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero di tutte le somme oggetto dell'istanza, ivi comprese le sanzioni e gli interessi.
- In tal caso le somme versate andranno considerate come pagamenti parziali del carico tributario originale;

**ART. 8**  
**TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE**

Entro il 15 maggio 2017, il Concessionario della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

**ART. 9**  
**PRESCRIZIONE E DECADENZA**

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

**ART. 10**  
**ATTI ESECUTIVI**

Il Concessionario della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**ART. 11**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3;
- mediante bollettini precompilati che il concessionario della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'articolo 8, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste nel precedente comma;

**ART. 12**  
**ESCLUSIONI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con Legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/16 così come convertito con Legge 225/16 per quanto pertinenti.

**ART. 13**  
**PUBBLICITA'**

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

**ART. 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia all'articolo 6 ter del Decreto Legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.